A.S. 1698

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 63 aggiungere il seguente

"63-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, sugli importi dei trattamenti pensionistici di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie secondo il metodo retributivo, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie pari al 10 per cento della parte eccedente la pensione integrata al trattamento minimo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di attuazione del presente comma. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinati nella misura del venticinque per cento al Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 nella misura del venticinque per cento al sostegno dei centri per le famiglie previsti nelle legislazioni regionali e nella misura del cinquanta per cento al finanziamento della pubblica istruzione, con precedenza al sostegno delle attività di pulizia, sorveglianza e assistenza agli alunni nelle scuole svolte da cooperative sociali di tipo B e relativi consorzi, ovvero L.S.U., in applicazione degli accordi sottoscritti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 14 giugno 2011 e il 28 marzo 2014 tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali e le organizzazioni sindacali."

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, MARINO MAURO, MORGONI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA